

Originale

COMUNE DI MONTANARO

Città Metropolitana di Torino

GC N. 29 DATA 11/03/2026

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO 2025 DEL "GRUPPO COMUNE DI MONTANARO". ATTIVITA' PROPEDEUTICHE - INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA' DA INCLUDERE NEL GRUPPO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) E NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO.

L'anno **duemilaventisei** addì **undici** del mese di **marzo** alle ore **diciotto** e minuti **trenta**, nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. CARERI Antonino	Sindaco	Sì
2. MERLO Romina	Assessore	Sì
3. MARCHISIO Elisabetta	Assessore	Sì
	Totale Presenti:	3
	Totale Assenti:	0

Partecipa il Segretario Comunale dr. Aldo Maggio

Assiste la seduta, con l'assenso unanime, in qualità di uditore, il Presidente del Consiglio Comunale

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta

**OGGETTO : BILANCIO CONSOLIDATO 2025 DEL "GRUPPO COMUNE DI MONTANARO".
ATTIVITA' PROPEDEUTICHE - INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA' DA
INCLUDERE NEL GRUPPO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) E NEL PERIMETRO
DI CONSOLIDAMENTO.**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Visto che, ai sensi dell'articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è prevista la redazione, da parte dell'ente locale, di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011;

Visto che, ai sensi dell'articolo 18 comma 1 lettera c) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo;

Rilevato che con delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 27.07.2016 l'ente si è avvalso della facoltà di rinviare all'esercizio 2016 l'adozione del bilancio consolidato;

Presa visione delle precedenti delibere del Consiglio Comunale con la quali sono stati approvati i bilanci consolidati del Gruppo Amministrazione Pubblica di Montanaro, recanti i seguenti numeri:

- anno 2016 n.65 del 25/10/2017
- anno 2017 n.28 del 28/09/2018
- anno 2018 n.37 del 25/09/2019
- anno 2019 n.76 del 25/11/2020
- anno 2020 n.43 del 29/09/2021
- anno 2021 n.39 del 28/09/2022
- anno 2022 n.32 del 27/09/2023
- anno 2023 n.31 del 25/09/2024
- anno 2024 n.36 del 30/06/2025

Dato atto che il bilancio consolidato di gruppo deve essere predisposto secondo le modalità previste dall'allegato n. 11 del D.Lgs. n. 118/2011, come previsto dall'art. 223-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Considerato che, in applicazione del punto 3.1, Allegato 4/4 del D. Lgs. n.118/2011, al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:

- 1) Elenco n. 1 → gli enti, le aziende e le società che compongono il cosiddetto "gruppo amministrazione pubblica", evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- 2) Elenco n. 2 → gli enti, le aziende e le società del gruppo compresi nel perimetro di consolidamento e pertanto oggetto di bilancio consolidato;

Rilevato che i suddetti due elenchi sono oggetto di approvazione da parte della Giunta comunale, come previsto dal punto 3.1. dell'Allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011 c.d. principio contabile applicato del bilancio consolidato;

Richiamati gli articoli 11 ter, quater e quinquies del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 che definiscono le modalità di individuazione dei componenti del "gruppo amministrazione pubblica" e la composizione del "perimetro di consolidamento";

Considerato che, in particolare, ai fini della predisposizione dell'elenco n.1, il paragrafo 2 del sopracitato principio contabile 4/4, definisce il "gruppo amministrazione pubblica", stabilendo che costituiscono suoi componenti:

- 1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano in tale categoria gli organismi che, sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
- 2) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a. ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b. ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c. esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d. ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e. esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.
- 3) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e private e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.
- 4) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
 - a. ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
 - b. ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 - 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione.

- 5) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018, la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Tenuto conto, inoltre, che, al fine della determinazione del perimetro di consolidamento, ai sensi del punto 3.1 del principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 del D.lgs. 118/2011, è possibile non inserire gli enti e le società nel perimetro stesso, nei casi di:

- a. *“irrilevanza”* ovvero nei casi in cui le quote di partecipazioni siano inferiori all'1% del capitale della società partecipata o quando il bilancio di un componente del gruppo presenta, per ciascuno dei seguenti parametri, un'incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
 - totale dell'attivo;
 - patrimonio netto;
 - totale dei ricavi caratteristici;

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrelevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento. Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

- b. *“impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento”* in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate, tenuto conto che i casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali);

A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, **a prescindere dalla quota di partecipazione**

Dato che, al fine di stabilire il “Perimetro di consolidamento” del Comune di Montanaro, la soglia di irrilevanza è stata determinata prendendo come riferimento i dati del rendiconto comunale dell'anno 2024 ed è risultata come segue:

Esercizio 2024	Valori Comune	Soglia 3% dei dati anno 2024
Totale dell'attivo	€. 22.033.816,88	€. 661.014,51
Patrimonio netto	€. 16.855.124,53	€. 505.653,74
Totale dei ricavi caratteristici	€. 4.761.113,05	€. 142.833,29

Rilevato che i dati contabili utilizzati per l'individuazione del G.A.P. e del perimetro di consolidamento 2025 sono quelli disponibili a seguito dell'approvazione dei bilanci e consuntivi 2024, sia da parte del Comune che delle società partecipate ed enti strumentali;

Ritenuto quindi di procedere alla ricognizione degli enti, aziende e società, seguendo le indicazioni fornite dal principio applicato del bilancio consolidato, la cui sintesi è riepilogata nella tabella allegata alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale (**Allegato n. 1**);

Considerato pertanto che, sulla base dei criteri stabiliti dalle norme contabili e dal principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 del D.lgs. 118/2011, viene individuato il **“Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Montanaro”**, nei termini riportati nell'elenco **Allegato n. 2**), parte integrante del presente provvedimento;

Ritenuto, conseguentemente, di procedere all'individuazione dell'elenco degli enti e società da includere nel **“Perimetro di consolidamento”**, a seguito della verifica di esclusione in base ai limiti di *irrilevanza economica finanziaria o irrilevanza per quote di partecipazione inferiori all'3% del capitale della società partecipata*, così come risultante nell'elenco **Allegato n. 3**), parte integrante del presente provvedimento;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – Tuel, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge 7.12.2012, n. 213;

Con votazione unanime resa in forma palese dagli aventi diritto;

DELIBERA

- 1) di richiamare tutto quanto indicato nella premessa che qui si intende integralmente riportato;
- 2) di individuare, per le ragioni espresse nelle premesse, e sulla base dei criteri stabiliti dalle norme e dal principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 del D.lgs. 118/2011 il **“Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Montanaro”**, nei termini riportati nell'elenco **Allegato n. 2**), parte integrante del presente provvedimento;

- 3) di procedere, di conseguenza, all'individuazione dell'elenco degli enti e società da includere nel **“Perimetro di consolidamento”**, a seguito della verifica di esclusione in base ai limiti di *irrilevanza economica finanziaria o irrilevanza per quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata*, così come risultante nell'elenco **Allegato n. 3)**, parte integrante del presente provvedimento;
- 4) di trasmettere il presente provvedimento agli Enti e Società inseriti nel Gruppo Amministrazione Pubblica comunicando l'inclusione nel Perimetro di consolidamento e all'Organo di revisione;
- 5) di stabilire che gli enti strumentali e le società facenti parte del Perimetro di consolidamento, dovranno attenersi alle seguenti direttive:
 - a. trasmettere i propri bilanci chiusi al 31/12 entro 10 giorni dalla loro approvazione e comunque entro il 20 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento.
 - b. trasmettere al Comune le necessarie informazioni integrative per la procedura di consolidamento dei bilanci, entro il 20 luglio dell'anno successivo all'esercizio di riferimento, al fine di rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato riguardante le operazioni interne al gruppo (in particolare crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo);
 - c. con riferimento alla lettera b), laddove alle scadenze indicate i singoli bilanci di esercizio non risultassero ancora approvati, potranno essere trasmessi i preconsuntivi o i bilanci predisposti ai fini della loro approvazione;
 - d. dovrà essere adottato il criterio del patrimonio netto per contabilizzare le partecipazioni al capitale di componenti del gruppo, eccetto quando la partecipazione è acquistata e posseduta esclusivamente in vista di una dismissione entro l'anno (in quest'ultimo caso la partecipazione è contabilizzata in base al criterio del costo);
- 6) di dare atto che il presente provvedimento ha validità a decorrere dal bilancio consolidato 2025 e per gli anni successivi, salvo modifica dell'assetto delle partecipazioni e/o delle specifiche norme in materia;
- 7) di demandare al Responsabile del Settore Finanziario l'esecuzione del presente provvedimento e ogni altra eventuale direttiva aggiuntiva da fornire agli enti/società facenti parte del Perimetro di consolidamento;
- 8) di dare atto che la presente deliberazione non comporta un successivo impegno di spesa o una maggiore o minore entrata e, pertanto, non assume rilevanza contabile.
- 9) di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 – Tuel.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Dott. Antonino CARERI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maggio Aldo

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione

- ☐ è stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune, il giorno 13/03/2026 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124 del D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata comunicata in pari data ai Capigruppo Consiliari (art. 125 del D.Lgs. 267/2000);

Montanaro, li 13/03/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maggio Aldo

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);

- X dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL del 18/08/2000 n.267

Montanaro, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maggio Aldo